

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

**Seduta n. 309**

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO  
2006-2008 (n. 3614-B)

*(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

**Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006  
(Tabella 1)**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2006  
(Tabella 2)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E  
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006) (n. 3613-B)  
*(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

*DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA*

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

**Presidenza del presidente PEDRIZZI**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

**(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tabella 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006

– **(Tabella 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

**(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 7, 14
CANTONI (FI), relatore sulla tabella 1 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria . . . . .	3
* EUFEMI (UDC), relatore sulla tabella 2 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria . . . . .	7, 14
CAMBURSANO (Mar-DL-U) . . . . .	14

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*I lavori hanno inizio alle ore 20,40.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

**(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tabella 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006
- **(Tabella 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

**(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 3614-B (tabelle 1 e 2) e 3613-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Si tratta di un esame in sede consultiva, limitato alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, alle tabelle di bilancio e alle parti del disegno di legge finanziaria che investono le competenze della Commissione. Su ciascuna tabella si dovrà redigere un rapporto per la Commissione bilancio, ferma restando la possibilità per ciascuna forza politica di presentare rapporti di minoranza.

Prego il senatore Cantoni di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 1 e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

CANTONI, *relatore sulla tabella 1 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, riferisco sui contenuti delle modifiche introdotte al disegno di legge finanziaria, concernenti la materia delle entrate.

Ricordo in primo luogo che il disegno di legge finanziaria – su cui in sede di esame da parte della Camera dei deputati è intervenuta l'approvazione di un emendamento governativo che ha apportato numerose modifiche al testo originario del provvedimento – si compone di un solo articolo, suddiviso in 612 commi.

Con riferimento agli aspetti del provvedimento maggiormente significativi e rientranti negli ambiti di competenza della 6<sup>a</sup> Commissione sul versante delle entrate, segnalo in primo luogo il comma 132, che stabilisce che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni, effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato nelle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 344 del 2003 relativo sostan-

zialmente alla riforma dell'IRES, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni medesime è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Viene introdotto il principio che il costo fiscalmente riconosciuto è assunto al lordo delle svalutazioni dedotte prima del 2002; in tal senso, il costo fiscalmente riconosciuto risulterebbe più elevato e, di conseguenza, la plusvalenza più bassa, con conseguenti effetti negativi in termini di gettito a partire dal 2006.

Il comma 133 reca una serie di modifiche all'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), con il quale è stata disciplinata la procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002. Ricordo che con tale decisione la Commissione aveva dichiarato incompatibili con le norme sulla concorrenza che regolano il mercato comune europeo alcuni regimi di aiuti concessi dallo Stato italiano a società per azioni a prevalente capitale pubblico esercenti servizi pubblici locali.

Il comma 134 stabilisce che l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) prevista dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 203 del 2005 per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto, non dà luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta relativamente ai pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.

Poiché la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge citato ha assunto le vesti di una norma di interpretazione autentica ai fini dell'esenzione dall'ICI di una serie di fattispecie, con il comma 134 viene pertanto esclusa la possibilità di chiedere rimborsi o restituzioni d'imposta per gli anni pregressi.

Passo ad affrontare i commi da 335 a 338, che – in materia di riconoscimento di un assegno per figli nati o adottati – prevedono un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 (comma 335) (disposizione, questa, già prevista nel testo riservato dal Senato), ovvero per ogni figlio nato nel 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita o adozione (comma 336). Questa seconda fattispecie è stata inserita dalla Camera, che ha invece soppresso la previsione di un assegno di 160 euro per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005.

La Camera ha altresì introdotto (comma 337), ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, il requisito del rispetto di un limite di reddito del nucleo familiare pari a 50.000 euro. Tale limite si riferisce al reddito dell'anno 2004 e a quello dell'anno 2005, rispettivamente, per le due fattispecie summenzionate. Per la nozione di nucleo familiare, si fa rinvio alla disciplina di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 gennaio 1993.

L'assegno è attribuito entro il 15 gennaio 2006 per quanto riguarda la prima fattispecie e – come ha specificato la Camera – entro la fine del

mese successivo a quello di nascita o di adozione per la seconda fattispecie.

Per l'attuazione della disciplina in esame, il Ministero dell'economia si avvale della SOGEI Spa (ultimo periodo del comma 337). L'autorizzazione di spesa per i benefici in esame è pari a 696 milioni di euro per il 2006 (comma 338).

Il comma 473 istituisce una addizionale alle imposte sul reddito, da applicarsi alla quota di reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi.

La misura dell'addizionale è fissata in misura del 25 per cento. Tuttavia, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, è previsto il pagamento di un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma in esame nel precedente periodo d'imposta.

Ai fini del calcolo dell'addizionale va presa in considerazione la quota del reddito netto che corrisponde, in proporzione, all'ammontare dei ricavi o dei compensi – rispetto al loro totale – derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita e dalla rappresentazione di materiale pornografico e di materiale di incitamento alla violenza.

Il successivo comma 474 esclude invece i canoni per le radiodiffusioni codificate e le trasmissioni radiotelevisive con accesso condizionato riferiti a programmi di carattere pornografico dalla fruizione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento che è determinata, invece, al 20 per cento.

Il comma 484 reca una disposizione interpretativa dell'articolo 4, comma 2-*decies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 volta a potenziare l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, per assicurare il conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel Patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti al Patto stesso.

Il comma 503 è diretto al potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale mediante la previsione della destinazione di parte rilevante delle risorse dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza al settore delle vendite immobiliari.

I commi da 504 a 506 recano disposizioni in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari. In particolare, il comma 504 introduce la previsione di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 12,5 per cento sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e in caso di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

L'imposta sostitutiva va applicata, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, dallo stesso notaio all'atto della cessione, il quale deve altresì provvedere al versamento dell'imposta.

Il comma 505 introduce un nuovo principio di individuazione della base imponibile per determinate cessioni di immobili ad uso abitativo tra persone fisiche, prevedendo che, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, la base imponibile sia costituita dal valore dell'immobile – determinato in base ai coefficienti previsti dall'articolo 52, commi 4 e 5, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 – indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nell'atto. In tale ipotesi, viene altresì disposta la riduzione del 20 per cento degli onorari notarili.

Tale disposizione prevede tre condizioni applicative: 1) deve trattarsi di una cessione fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali; 2) deve trattarsi di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze; 3) occorre che la richiesta sia fatta dall'acquirente al notaio.

Da sottolineare sono i commi da 507 a 528, che introducono l'istituto della programmazione fiscale. Tale programmazione copre il triennio 2006-2008 e riguarda, con alcune esclusioni, i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nei cui confronti si applicano gli studi di settore o i parametri accertativi. L'Agenzia delle entrate determina preventivamente la base imponibile per il triennio interessato e tale proposta dovrà essere accettata entro il 16 ottobre 2006.

Contestualmente alla proposta per la programmazione, ne viene presentata anche una per la definizione del biennio 2003-2004, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2005. Tale proposta di adeguamento è valida ai fini dell'imposta sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP. Essa prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 28 per cento per i soggetti IRES e al 23 per cento per i soggetti IRPEF, sui maggiori ricavi indicati nella proposta di adeguamento dell'Agenzia delle entrate.

L'istituto della programmazione riprende, con alcune modifiche, quello della pianificazione fiscale concordata introdotto dalla legge finanziaria del 2005 (precisamente dalla legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi da 387 a 398). Si tratta, in entrambi i casi, di un meccanismo avente ad oggetto la definizione anticipata dei redditi relativi ad un periodo triennale, permettendo in tal modo ai soggetti che se ne avvalgono una pianificazione della variabile fiscale e garantendo all'erario un introito certo per quel periodo (ricordo i commi da 507 a 517). Nuova risulta essere, invece, la proposta di adeguamento per gli anni precedenti contestuale alla programmazione (ricordo i commi da 518 a 526).

A tale riguardo va sottolineato come la disciplina previgente della pianificazione fiscale concordata viene abrogata dal comma 527 del provvedimento.

Il comma 590 dispone, infine, relativamente ai dipendenti dell'Agenzia del demanio che abbiano esercitato il diritto d'opzione loro attribuito dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legge n. 269 del 2003, che essi, ove non siano esaurite alla data del 31 dicembre 2005 le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione, transitino nei ruoli delle amministrazioni dello Stato già optate.

Le modifiche alla tabella 1, concernente lo stato di previsione dell'entrata per il 2006, recepiscono gli effetti contabili ascrivibili anche alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria precedentemente illustrate.

In particolare si rileva un aumento delle entrate tributarie pari a 2.695,3 milioni di euro, ascrivibili principalmente all'incremento delle imposte sostitutive pari a 562 milioni di euro, all'aumento degli introiti per condoni e sanatorie pari a 680 milioni di euro ed all'incremento degli accertamenti e controlli pari a 600 milioni di euro.

PRESIDENTE. Prego il senatore Eufemi di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 2 ed alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

\* EUFEMI, *relatore sulla tabella 2 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, la ringrazio per la convocazione di questa seduta, che consente all'opposizione di esprimere una valutazione critica in tempi adeguati, rispetto ad una tempistica che certamente ci lascia insoddisfatti. Non possiamo infatti esimerci da una valutazione critica delle modalità in cui si svolge la sessione di bilancio, poiché appare di tutta evidenza come le prerogative parlamentari di decisione su un tema così rilevante per la politica nazionale siano ormai pressoché svuotate. Non sia quindi intesa come un appello retorico la sollecitazione a modificare quanto prima sia le norme sulla contabilità generale, sia i regolamenti parlamentari, affinché siano ristabilite le normali e corrette procedure di approvazione della legge di bilancio. Credo che una legge di bilancio approvata in questo modo non serva più a nessuno, né alla maggioranza né all'opposizione.

Dobbiamo andare verso una riforma radicale, quella che il Gruppo UDC ha fortemente auspicato e voluto, quella della riforma della contabilità attraverso il consolidato di cassa; soltanto una accelerazione del progetto relativo all'introduzione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) potrà consentire un puntuale controllo dell'andamento delle variabili di finanza pubblica di tutto il perimetro della Pubblica amministrazione.

In termini di leggibilità e trasparenza della legge finanziaria, devo dire che anche quest'anno occorre registrare la circostanza che il provvedimento al nostro esame si presenta ormai come una congerie di norme poco leggibili: un solo articolo di centinaia di commi, oltre seicento come ha ricordato il senatore Cantoni, e con numerose norme di carattere localistico e settoriale.

Con riferimento al merito dei provvedimenti, preannuncio l'indicazione di alcune considerazioni che potranno essere ricomprese nel rapporto da rassegnare alla Commissione bilancio.

Per quanto riguarda, ad esempio, il Patto di stabilità interno e le spese degli enti locali, appare opportuno ribadire l'esigenza di assegnare una maggiore discrezionalità agli enti locali per quanto riguarda l'utilizzo

delle risorse: debbono scegliere loro stessi come spenderle, anche se all'interno di un quadro preordinato e prefissato.

In termini generali, occorre ribadire l'esigenza di tenere sotto controllo le spese correnti, salvaguardando soprattutto le risorse in conto capitale, perché se questo rapporto viene alterato, riteniamo che possa essere pregiudicata l'azione di rilancio della competitività del Paese.

Con riferimento agli aspetti più significativi del disegno di legge finanziaria, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e rientranti nell'ambito della competenza della 6a Commissione, si segnala in primo luogo il comma 65, con riguardo alle cosiddette autorità amministrative indipendenti. Avevamo lamentato l'impostazione originaria e il loro finanziamento. La nuova formulazione del comma 65 – che interessa, tra le altre autorità, la CONSOB – pur mantenendo la previsione secondo cui le spese di funzionamento sono finanziate dal «mercato di competenza» a decorrere dall'anno 2007, precisa che tale modalità di finanziamento riguarda «la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato». L'attuale formulazione sembra quindi presupporre in via generale il permanere di una quota del finanziamento – peraltro non precisata – a carico del bilancio statale. L'entità della contribuzione è determinata con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. Le contribuzioni sono versate direttamente alle medesime Autorità.

Le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. La disposizione introduce una forma di silenzio-assenso, prevedendo che, qualora sia trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dalle Autorità divengono esecutive.

I commi da 79 ad 83 dispongono la fusione per incorporazione della Infrastrutture Spa nella Cassa depositi e prestiti Spa.

A seguito della fusione, la Cassa depositi e prestiti assume la titolarità di tutti i diritti e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Infrastrutture, incluso il patrimonio separato. L'atto costitutivo della Cassa resta invariato e continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le funzioni assegnate ad Infrastrutture dall'articolo 75 della legge finanziaria per il 2003 e, fatto salvo quanto previsto dallo stesso articolo, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture sono integralmente garantiti dallo Stato, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Passando ai commi da 139 a 151, che disciplinano il Patto di stabilità interno per le Regioni ed enti locali per il triennio 2006-2008, il testo approvato dal Senato è stato modificato in più parti nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati. In particolare, sono stati esclusi dall'applicazione del Patto, limitatamente all'anno 2006, i Comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 5.000 abitanti (a difesa delle piccole comunità). È stato poi ridefinito il vincolo all'incremento delle spese degli enti territoriali nel 2006. In particolare, per le Regioni il limite



all'incremento delle spese di conto capitale nel 2006 è stato rideterminato al 4,8 per cento rispetto al 6,9 per cento del 2004. Per gli enti locali, a differenza del testo del Governo approvato senza modifiche al Senato (che prevedeva una riduzione delle spese correnti di ciascun ente nel 2006 del 6,7 per cento rispetto all'ammontare delle spese del 2004 ed un aumento del 10 per cento di quelle in conto capitale), si stabilisce che la percentuale di riduzione delle spese correnti di ciascun ente nel 2006 sia fissata, da un lato, nella misura del 6,5 per cento rispetto all'ammontare delle spese correnti sostenute nel 2004 per gli enti locali che nel triennio 2002-2004 abbiano registrato una spesa corrente media *pro capite* inferiore alla media *pro capite* della classe demografica di appartenenza e, dall'altro, nella misura dell'8 per cento delle medesime spese per gli altri enti; inoltre si dispone che la percentuale di incremento delle spese di conto capitale nel 2006 sia fissata all'8,1 per cento, invece del 10 per cento, rispetto all'ammontare delle spese in conto capitale sostenute nel 2004.

Sono state escluse, dai vincoli del Patto di stabilità, le spese per interessi passivi, per calamità naturali (sia di parte corrente che di conto capitale), per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio, le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni (correnti e capitali); limitatamente all'anno 2006, anche le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Viene inoltre estesa la possibilità, per le Regioni e gli enti locali, di effettuare spese di investimento in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dai commi 94 e 95, nel limite dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e mobili a soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche e dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005 (comma 147); è inoltre estesa ai comuni con popolazione tra 20.000 e 30.000 abitanti l'applicazione delle disposizioni sul monitoraggio degli adempimenti del Patto.

I commi da 271 a 273 recano alcune modifiche alle norme di carattere finanziario in materia di previdenza complementare (l'annosa questione del trattamento di fine rapporto) e a quelle riguardanti le misure, in favore dei datori di lavoro, intese a compensare la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento (derivante dalla presumibile crescita degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto che verranno destinati alle forme pensionistiche complementari). La suddetta crescita dovrebbe discendere dall'applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Le modifiche introdotte dai commi in esame sono connesse al differimento (rispetto allo schema originario di decreto legislativo) dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2008 dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 252.

In particolare, il comma 271 reca alcune modifiche – derivanti dal suddetto differimento – alla disciplina di alcune misure compensative. Nello specifico, l'agevolazione (in favore delle imprese) dell'accesso al credito mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia e la riduzione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro e di pertinenza dell'INPS.

Il comma 272 ridetermina invece gli oneri finanziari relativi all'attuazione della riforma della previdenza complementare, mentre il comma 273 specifica che i risparmi derivanti da tale rideterminazione (pari a 197 milioni di euro per il 2006 e a 527 milioni per il 2007) sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni recate dai commi da 322 a 327 intervengono sull'applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, introdotte dal decreto legislativo n. 26 del 2000.

La disciplina approvata al Senato è stata modificata dal *maxi-emendamento* della Camera. In particolare, è stato modificato il comma 324. Mentre nella versione originaria del Governo, approvata al Senato, esso modificava alcune disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000, per adattarne il testo alla nuova disciplina, ora si dispone che alla determinazione definitiva delle aliquote e delle compartecipazioni (articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000) si provvede nel contesto delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Fino ad allora, conseguentemente, il Fondo di garanzia è attribuito tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004. È prorogato dunque fino all'assetto definitivo del federalismo fiscale il periodo di funzionamento del Fondo di garanzia.

Nell'ambito delle disposizioni dettate dal disegno di legge in materia di distretti produttivi, il comma 372 interviene, tra le altre cose, anche in materia di confidi. Il punto n. 5) della lettera *c*) del comma 372, infatti, allo scopo di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare o proporre misure volte anche a favorire il rafforzamento patrimoniale e l'operatività dei confidi. Con disposizione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera si è stabilito a questo riguardo che i fondi di garanzia interconsortile possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci, per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il comma 378 novella la disposizione recata dall'articolo 44, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003, che ha introdotto una corrispondenza automatica tra l'iscrizione e la cancellazione al Registro delle imprese – in Senato era emersa una proposta in tal senso – e quella agli Enti previdenziali ai fini del versamento dei contributi obbligatori da parte degli assicurati. La disposizione sostituisce il citato comma 8 e aggiunge i nuovi commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater*. In particolare, il comma 8, con riferimento

all'iscrizione alle Camere di commercio, prende in considerazione non solo il Registro delle imprese, ma anche il REA. Conseguentemente, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi ad essi dovuti, abbiano effetto le domande di iscrizione e annotazione non solo nel Registro delle imprese, ma anche nel REA, presentate dalle imprese artigiane e da quelle esercenti attività commerciali rientranti tra quelle assoggettate alla relativa gestione INPS.

Il comma 385 stabilisce che, al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante (precisazione, quest'ultima, inserita con il *maxi*-emendamento del Governo alla Camera) possano prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi la cui emissione è consentita dall'articolo 2346, comma 6, del codice civile (strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi particolari) ovvero creare, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, categorie di azioni sulla base dell'articolo 2348 del codice civile (azioni fornite di diritti diversi, anche relativamente all'incidenza delle perdite), che attribuiscono all'assemblea speciale dei loro titolari il diritto di richiedere, a favore di questi ultimi, l'emissione di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto.

È consentito che gli strumenti finanziari e le azioni cui si fa riferimento siano emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti, ovvero a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base all'ammontare della partecipazione detenuta.

Si prevede inoltre che tutti gli strumenti finanziari e le azioni qui contemplate godano di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione.

Il comma 488 interviene sulla disciplina del regime tributario dei fondi comuni d'investimento immobiliare. Esso in particolare introduce nell'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il comma 2, i nuovi commi *2-bis* e *2-ter*, volti a disciplinare il regime tributario nel caso in cui le quote dei fondi immobiliari siano immesse, ai fini della gestione, in un sistema di deposito accentrato di strumenti finanziari.

Il comma 489 detta disposizioni relative all'alienazione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa, in particolare, sul procedimento di dismissione, prevedendo che le alienazioni – anche permutate, valorizzazioni, gestioni dei beni – siano effettuate direttamente dal Ministero a partire dall'anno 2006.

Anche per tali alienazioni si applica il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, che destina i «maggiori proventi» (rispetto a quelli iscritti in bilancio a legislazione vigente, pare da intendersi) alla riduzione del debito. Nel corso del procedimento di alienazione, il Ministero ha la facoltà di avvalersi di società pubblica o a partecipazione pub-

blica con particolare qualificazione professione ed esperienza commerciale nel settore immobiliare, onde ricevere consulenza tecnica ed operativa.

La determinazione del prezzo d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa. Peraltro, la dismissione può avvenire a trattativa privata, qualora il valore del bene sia determinato come inferiore a 400.000 euro. La valutazione dell'immobile è determinata previo parere di conformità di apposita commissione nominata dal Ministro. Essa è composta da esponenti del Ministero della difesa e di quello dell'economia, nonché da un esperto di comprovata professionalità nella materia. Presiede la commissione un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato.

Unita alla valutazione del bene – se valorizzato – è la determinazione di criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati di una quota del ricavato. Tale quota è tra il 5 ed il 15 per cento del ricavato attribuibile alla vendita dell'immobile. Dell'approvazione dei contratti di trasferimento di ciascun bene è incaricato il Ministero della difesa, che può negarla per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale del Ministero.

In ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico degli immobili, si prevede la trasmissione del loro elenco dal Ministero della difesa a quello per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro il termine perentorio di 45 giorni.

Al riguardo mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo sui contenuti di un ordine del giorno presentato sia in Commissione che in Aula, volto a sollecitare l'attenzione dell'Esecutivo sull'applicazione di quanto disposto dall'articolo 26 dalla legge n. 326 del 2003, con particolare attenzione alle problematiche relative alle caserme. Va data altrettanta attenzione al problema delle abitazioni dando seguito alla norma introdotta dalla suddetta legge.

Quindi, bisogna intervenire affinché il Ministro della difesa – chiedo al Sottosegretario di farsi interprete di questa mia richiesta – attui in concreto la legge testé richiamata.

Il comma 592 prevede che, nel quadro degli interventi per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, possano essere emessi titoli di debito da parte delle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito.

Le caratteristiche di tali emissioni saranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del quale potranno anche essere definite speciali forme di incentivazione fiscale allorché i titoli siano costituiti da certificati di deposito emessi da istituti di credito a medio termine per il finanziamento delle piccole e medie imprese.

I commi da 602 a 612 riprendono i contenuti dell'articolo 30 del disegno di legge in materia di competitività (Atto Senato n. 3533), approvato dalla Camera nel luglio 2005 e attualmente all'esame del Senato. In particolare, tali norme prevedono una procedura per l'esecuzione di progetti volti alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di inte-

resse nazionale. Tali progetti possono prevedere anche la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti e godono di una concessione di beni demaniali marittimi (comma 602). La norma introduce (rispetto al decreto competitività) una esplicita esclusione dal proprio ambito di applicazione dei territori già dati in concessione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

Il successivo comma 603 prevede che ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 602 non si applichino le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. La misura del canone è infatti determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita, nella misura del 20 per cento, alla Regione interessata e, nella misura del 20 per cento, al Comune o ai Comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento.

Infine, il comma 613 autorizza il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a rinnovare per il 2006 apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, al fine di affidare loro l'istruttoria delle domande di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della *ex* Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana, presentate ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 137, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.

L'applicazione della legge n. 137 del 2001 aveva, di fatto, evidenziato non lievi difficoltà, perché i richiedenti sono sovente discendenti di terza o quarta generazione rispetto agli aventi causa. Di qui la necessità di una ricostruzione dei diversi passaggi genealogici, di non agevole diretta effettuazione da parte dell'amministrazione del Tesoro.

Le modifiche alla tabella 2, concernente lo stato di previsione della spesa relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, registrano una diminuzione complessiva della spesa pari a 1.888 milioni di euro per il 2006.

In particolare le spese correnti diminuiscono per un totale di 1.468 milioni di euro ascrivibili a: 802 milioni di euro quali minori spese per interventi e 664 milioni di euro per minori spese per oneri comuni.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale si registrano minori spese per investimenti pari a 420 milioni di euro.

Desidero richiamare la vostra attenzione su un'ultima considerazione. Signor Sottosegretario, le chiedo di darci domani una risposta puntuale e precisa rispetto alla cosiddetta lotteria istantanea «gratta e vinci». Avevo fatto inserire nel decreto-legge di accompagnamento al disegno di legge finanziaria una norma specifica: abbiamo letto sui giornali notizie contrastanti, secondo le quali sarebbero stati operati una serie di tagli al TOROC per 64 milioni di euro e tra questi rientravano anche i finanziamenti della lotteria «gratta e vinci» che avevo personalmente proposto ed erano valutati in circa 24 milioni di euro.

Mi domando, di fronte a una legge dello Stato, come mai non sia stato ancora dato seguito a questo mandato legislativo che prevedeva che i monopoli, con atto direttoriale, potessero attivare questa lotteria,

che avrebbe avuto una risonanza internazionale (e avrebbe assicurato entrate aggiuntive e non penalizzanti rispetto ad altre lotterie «gratta e vinci»). Vogliamo sapere come stanno le cose, perché non possiamo consentire che la Ragioneria generale dello Stato giochi su questi elementi.

Desideriamo sapere qual è la situazione esatta della lotteria «gratta e vinci», anche rispetto al quadro della manovra di finanza pubblica. Ciò riguarda il rapporto che la Commissione finanze deve esprimere rispetto al complesso delle entrate, di nostra competenza; quel provvedimento era in qualche modo collegato alla manovra.

Come ho già detto le modifiche alla tabella 2 registrano una diminuzione complessiva della spesa pari a 1.888 milioni di euro per il 2006; in particolare le spese correnti diminuiscono di 1.468 milioni di euro ascrivibili a 802 milioni di euro quali minori spese per interventi e 664 milioni per minori spese per oneri comuni. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si registrano minori spese per investimenti pari a 420 milioni di euro. Ho richiamato nuovamente questi dati perché vorrei chiedere al rappresentante del Governo di fornirci una risposta entro domani mattina, perché questi aspetti possono condizionare l'ulteriore *iter* dell'esame dei documenti, soprattutto in Commissione bilancio, nell'ambito della quale possiamo assumere determinate iniziative.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Mi associo alla richiesta testé formulata dal relatore Eufemi.

PRESIDENTE. Presumo che il rappresentante del Governo non sia in grado di fornirci questa sera stessa una risposta; certamente lo farà in occasione dell'esame dei documenti finanziari da parte della 5<sup>a</sup> Commissione o dell'Assemblea.

\* EUFEMI, *relatore sulla tabella 2 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Abbiamo bisogno di sapere che cosa significa questo taglio, come viene operato e come potrà agire una norma approvata dal Parlamento rispetto ad un quadro incerto.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei documenti di bilancio, così come modificati dalla Camera dei deputati, ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 21,15.*



